

ORDINE AVVOCATI DI TREVISO

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO SULLE FORMALITÀ PER ACCEDERE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con le successive modifiche, attribuisce funzioni e competenze al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) in materia di patrocinio a spese dello Stato per la materia civile.

Il COA di Treviso, anche tramite lo SPORTELLO DEL CITTADINO istituito presso l'Ordine Avvocati, al quale prestano attività avvocati iscritti in apposito elenco, fornisce un servizio gratuito di:

- a) informazione sui requisiti, modalità e obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- b) informazione sull'accesso alla giustizia, sull'incarico professionale dell'avvocato, sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare sulla mediazione e la negoziazione assistita, rese obbligatorie dal legislatore per una serie di materie;
- c) consultazione dell'elenco dei difensori iscritti al patrocinio a spese dello Stato, precisando che non vengono date indicazioni e/o suggerimenti nella scelta del difensore. Sarà onere della parte recarsi successivamente dal professionista per la redazione e per l'inoltro dell'istanza al COA.

Il COA valuta in via provvisoria l'ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.

Prospetto informativo a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI IN 15 DOMANDE

1. A CHI È RISERVATO IL BENEFICIO DEL PSS?

- al cittadino italiano;
- allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
- all'apolide;
- allo straniero nel ricorso giurisdizionale per l'accertamento dello status di rifugiato ai sensi del D.lgs. 28/01/2008 n. 25;
- ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?

- stante la finalità della normativa, di garantire il diritto di difesa alle persone non abbienti, che difettino di concreta capacità di spesa, andrà compiutamente indicata, oltre al reddito fiscalmente dichiarato, ogni consistenza patrimoniale dell'istante, sia mobiliare (es. liquidità in conti correnti/depositi, investimenti, polizze), che immobiliare.
- disporre di un reddito annuo imponibile inferiore ad € 12.838,01. I redditi del nucleo familiare anagrafico si cumulano e si tiene conto anche dei redditi esenti IRPEF (es.: ogni introito percepito con modalità non occasionali, assegni di mantenimento per coniuge e figli, assegno unico, erogazioni pervenute da soggetti terzi, indennità di frequenza percepite dai minori, indennità di disoccupazione/Naspi, pensioni di invalidità, reddito da inclusione) o soggetti a ritenuta alla fonte (es.: prestazioni lavorative occasionali) o ad imposta sostitutiva. Non devono, invece, essere computate le indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili/disabili.

L'aumento del tetto massimo per gli altri componenti del nucleo familiare è applicabile solo nel giudizio penale;

- la dichiarazione reddituale di riferimento è l'ultima presentata, con la precisazione che la parte, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, deve dare conto di tutti i redditi/introiti percepiti

anche nell'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda, a decorrere dal momento in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione;

- nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato nel primo caso, mentre nel secondo caso non si cumula il reddito del familiare controinteressato;
- hanno diritto al beneficio, indipendentemente dalle condizioni reddituali, le vittime di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori nonché degli altri reati di cui all'art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002 che agiscano per il risarcimento del danno civile in forza di sentenza penale;
- non possono ottenerlo, indipendentemente dalle condizioni reddituali, i condannati con sentenza irrevocabile per determinate ipotesi di reati in materia di associazione di stampo mafioso, contrabbando e traffico di sostanze stupefacenti.

3. COME SI FA L'ISTANZA?

Dal 1° settembre 2020 l'istanza va depositata in modalità on line dal difensore prescelto dal richiedente accedendo al sito www.ordineavvocatitreviso.it/patrocinio a spese dello stato/accedi qui.

I dati da inserire nella domanda sono, a pena di inammissibilità:

- la sottoscrizione dell'istante (autenticata dal difensore o secondo le modalità di cui all'art. 38 DPR 445/2000);
- l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- le generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con i codici fiscali di tutti i componenti;
- il permesso di soggiorno per il cittadino extra-comunitario;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa dall'interessato e non dai familiari) delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio;
- la dichiarazione sostitutiva di assenza di condanne penali già attestata e sottoscritta nell'istanza compilata online;
- l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito, anche se non rilevanti ai fini di un eventuale superamento dei limiti per mantenere il beneficio pena la revoca (art. 112 DPR 115/2002), verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione;
- per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero è richiesta una certificazione dell'Autorità Consolare che attesti la sussistenza di redditi nel Paese di origine ovvero un'autocertificazione sostitutiva;
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- se richiesto dal COA, la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto affermato.

Le questioni di stato interessanti la domanda (stato di famiglia, residenza, matrimonio) possono essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000; dal 2012 le P.A. non possono richiedere certificati, se non per eseguire controlli specifici nel corso dell'istruttoria della pratica.

Nell'istanza vanno indicate le generalità della controparte ed il nome del legale incaricato, da individuarsi tra quelli iscritti nell'elenco dei patrocinanti a spese dello Stato.

4. COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?

- dall'avvocato designato dall'interessato o secondo le modalità di cui all'art. 38 DPR 445/2000.

5. DOVE SI PUO' CONSULTARE L'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

- sul sito www.ordineavvocatitreviso.it alla pagina patrocínio a spese dello Stato/elenco.

6. CHI PREDISPONE L'ISTANZA?

- per la compilazione dell'istanza è sufficiente seguire le istruzioni riportate sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Treviso (www.ordineavvocatitreviso.it alla pagina patrocínio a spese dello Stato).
- in caso di particolari problematiche l'interessato potrà richiedere informazioni integrative a:
 - 1) l'Avvocato designato;
 - 2) il servizio di informazione dello Sportello del Cittadino presso l'Ordine degli Avvocati;
 - 3) alla segreteria dell'Ufficio Patrocínio a Spese dello Stato.

7. QUALI INFORMAZIONI E QUALE CONSULENZA FORNISCE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE?

- i requisiti, modalità ed obblighi per l'ammissione al patrocínio a spese dello Stato.

8. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE QUANDO RICEVE UN'ISTANZA?

- valuta se ricorrano le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non siano manifestamente infondate;
- chiede all'interessato i necessari chiarimenti da fornirsi, a pena di inammissibilità, nel termine di due mesi;
- se la valutazione è positiva, accoglie l'istanza in via provvisoria (nel senso che il Giudice potrà sempre riformare la decisione di accoglimento per venir meno dei requisiti o per accertamento della loro inesistenza iniziale);
- comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all'interessato e/o al legale nominato, al Giudice competente e all'Ufficio Finanziario territoriale (per la verifica della correttezza dell'autocertificazione sui redditi presentata dall'interessato).

9. COSA ACCADE SE L'ISTANZA VIENE ACCOLTA?

- nessun compenso al legale, né rimborso spese, né altri oneri saranno dovuti dall'interessato ammesso al beneficio.

10. E SE VIENE RESPINTA?

- l'interessato può riproporre l'istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto.

11. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E' VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?

- per i giudizi ordinari di cognizione, esecutivi e di revocazione;
- per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l'istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell'azione di risarcimento del danno nel processo penale):
- non può essere ammesso per il giudizio d'appello chi sia risultato completamente soccombente in primo grado (con condanna alle spese).

12. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E' DEFINITIVO?

- no, esso è solo provvisorio; il Giudice che decide la causa nel merito può confermare l'ammissione al PSS, con gli effetti indicati al punto 9; può modificare o revocare il provvedimento provvisorio emesso dal COA ed in tale caso le spese e compensi legali saranno a carico dell'interessato. Il Giudice e l'Ufficio delle Entrate competente possono richiedere all'interessato la produzione di documentazione probatoria dei redditi anche con riferimento ai conviventi (in caso di cumulo) ed altre informazioni per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione.

13. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L'AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGONO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?

- sono previste pesanti sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate qualora il beneficio sia stato ottenuto o mantenuto;
- l'interessato deve scrupolosamente rispettare l'obbligo di comunicazione annuale delle variazioni del reddito proprio (e dei conviventi in caso di cumulo), come da indicazione contenuta nel provvedimento di ammissione del COA, al fine di non incorrere nelle sanzioni predette e nella revoca della ammissione al beneficio.

14. SE RISULTA L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO O IL GIUDICE ACCERTA CHE L'INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L'AVVOCATO?

- colui che ha presentato l'istanza. Lo Stato ha diritto di recuperare nei confronti del soggetto ammesso al PSS e destinatario di revoca, tutte le somme eventualmente già pagate.